COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1978

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni tributarie a favore degli Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3873) . . . 1978

PRESIDENTE 1978, 1979, 1980

BIMA, *Relatore* 1978, 1979, 1980

ASSENNATO 1979, 1980

ALBERTINI 1979

ANGELINO PAOLO 1979

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1980

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847) 1981

PRESIDENTE 1981, 1982

TOGNI GIULIO BRUNO 1981

CASTELLUCCI, *Relatore* 1981

ANGELINO PAOLO 1981

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1981

GRILLI GIOVANNI 1981

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3398)

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 recante disposizioni sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (1675) 1982

PRESIDENTE 1982, 1983

NAPOLITANO FRANCESCO, *ff. Relatore* 1982, 1983

ASSENNATO 1982

ANGELINO PAOLO 1983

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1983

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche alle indennità di Cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3872);

VIZZINI: Concessione ai dirigenti degli Uffici del registro di una speciale indennità di gestione. (1089) 1984

PRESIDENTE 1984, 1985, 1986, 1987

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* 1984, 1985, 1986

PAG.

TERRAGNI 1985
ANGELINO PAOLO 1985, 1986
ALBERTINI 1985
RAUCCI 1985, 1986, 1987
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1986, 1987
ASSENNATO 1986, 1987
TURNATURI 1986

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. (3826) 1987
PRESIDENTE 1987

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatore MILITERNI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza(*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*). (3902) 1987
PRESIDENTE 1987

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3843) 1988
PRESIDENTE 1988

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1988

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 giugno 1962.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Per una retta comprensione del provvedimento al nostro esame, sarà bene accennare ai precedenti di questa legislazione relativa alle esenzioni fiscali per le liberalità che abbiano fini di beneficenza, istruzione od educazione. I precedenti legislativi si riallacciano al regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, che esonera dalle tasse di registro, di successione e di quelle ipotecarie le liberalità a favore di provincie, comuni ed enti morali. Successivamente, con legge 12 maggio 1949, n. 206, vengono esentati, dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario e per le donazioni, gli enti morali.

Un'ultima legge, a cui si richiama direttamente il disegno di legge che stiamo esaminando, è la legge 10 febbraio 1953, n. 59, che estende agli istituti stranieri le disposizioni agevolative di cui alle precedenti leggi, subordinando però la concessione delle agevolazioni fiscali a due requisiti: 1°) che lo scopo specifico della liberalità stessa sia di beneficenza, istruzione od educazione; 2°) che sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene. Ora, il disegno di legge sottoposto al nostro esame vuole estendere queste agevolazioni fiscali anche agli Stati esteri che nelle precedenti disposizioni legislative non erano direttamente ed esplicitamente menzionati.

Da questa necessità deriva il disegno di legge che viene presentato come una interpretazione e non come una estensione dell'attuale legislazione in materia, intendendosi da parte del legislatore che è appunto il Ministro delle finanze, che nella dizione « istituti stranieri » cioè istituti specifici, fosse compreso anche l'ente originario che è lo Stato.

Naturalmente, in questo modo, il legislatore non intende dare una interpretazione estensiva al disegno di legge ma vuole mantenerlo nell'ambito di una interpretazione, sia pure intesa con carattere estensivo.

Senonché a me sembra che nelle leggi tributarie vi sia una prassi costante: l'interpretazione che viene data, è, sempre, una interpretazione restrittiva cioè *quod lex dixit, lex voluit*. Ciò che la legge non ha detto, si intende non venga esteso.

Il provvedimento, si configura, in questo caso, dal punto di vista interpretativo perché

vi è il grosso problema della copertura, dato che, se si trattasse di una legge a carattere estensivo, avendosi una minore entrata, si incapperebbe nella esigenza prevista dall'articolo 81 della Costituzione che comporta la necessità di trovare una copertura.

ASSENNATO. Questo è un criterio discutibile.

BIMA, *Relatore*. Sono un po' perplesso sulla interpretazione che il Governo dà al provvedimento. Pur ammettendo che lo Stato è un ente originario, quello, cioè, che permette questi istituti speciali, che hanno fini specifici, mi pare difficile poter individuare nella dizione della legge del 1953 il fatto che in essa siano comprensibili anche gli Stati stranieri e il problema dell'articolo 81 della Costituzione si dovrebbe quindi forse presentare. Infatti è prassi costante che quando vengono presentati dei disegni di legge aventi per oggetto delle esenzioni e che quindi prevedono minori entrate, così come è stabilito dall'articolo 2 che parla di una sanatoria, si debba – e in questo caso lo si dovrebbe fare mediante un articolo aggiuntivo – prevedere come si intenda affrontare la copertura per le minori entrate.

Ho espresso questo mio concetto al condizionale perché sarebbe opportuno che questo punto venisse meglio appurato. Le mie perplessità, invero, potrebbero, da un punto di vista sostanziale, anche essere superate perché mi pare che la materia riguardante le liberalità, sia la materia tipica delle esenzioni fiscali e direi anzi che, forse, dovrebbe essere la materia unica delle esenzioni fiscali.

Da questo ultimo punto di vista, pur avendo accennato a quella che è la interpretazione che dovrei dare al presente disegno di legge ed alle conseguenze che ne deriverebbero anche dal punto di vista fiscale, ritengo tuttavia che si debba consentire su questa materia e proporre l'approvazione del provvedimento, nel testo approvato dal Senato.

Onorevoli colleghi, come possono constatare esaminando il testo presentato dal Governo e il testo pervenutoci dal Senato, c'è una diversa formulazione dell'articolo 1 che risulta migliorato nella sua struttura. Se ne ricava che il Governo intende mantenere fermo il principio che si tratta di una legge puramente interpretativa e in questo senso non ho difficoltà ad avallare la sua approvazione anche se ho fatto presente qualche mia perplessità.

Concludendo, proporrei di approvare il disegno di legge nel testo che è stato elaborato dal Senato sia per quanto riguarda l'articolo 1 che l'articolo 2, dal momento che abbiamo instaurato una certa prassi di rendere anche retroattive le leggi fiscali,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENNATO. Debbo dichiarare che ho delle perplessità per la formulazione di cui all'articolo 2: « La presente legge si applica anche alle liberalità anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state già pagate le imposte relative ».

Quindi si tratterebbe di un vero e proprio provvedimento di sanatoria e vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se questo provvedimento di modifica è conseguenza di uno stato di necessità, di una realtà, di alcuni inconvenienti o difficoltà che si intendono rimuovere. Se è così, possiamo conoscerli ?

Qual è la realtà che spinge a proporre questa modifica ? Fino a quando non conosciamo questa realtà, è inutile legiferare.

Quali sono gli inconvenienti verificatisi per cui bisogna fare una distinzione fra Stati e Istituti stranieri ?

Uno Stato straniero che vuole operare nel campo delle liberalità nel nostro Paese, opera attraverso un suo istituto di cultura, attraverso un ente morale. Adesso si vuole modificare e ad una dizione: « agli Istituti stranieri legalmente riconosciuti » contenuta nel testo presentato al Senato, si sostituisce quella più ampia ma diversa ed equivoca di « Enti stranieri ».

BIMA, *Relatore*. Non è che si sostituisca questa dizione.

ASSENNATO. Si aggiunge ! Come opera uno Stato straniero nel campo della liberalità nel nostro Paese ? Noi veniamo ad attribuirgli addirittura una extraterritorialità.

ALBERTINI. Una semplice esenzione fiscale !

ASSENNATO. Domando quale difficoltà sia sorta per consigliare questo mutamento e, dalla risposta che verrà data, la Commissione si farà una opinione e trarrà le conclusioni circa lo scopo da raggiungere perché, se è sorto un inconveniente, bisogna porvi rimedio.

ANGELINO PAOLO. Mi risulta che a Milano esiste una scuola svizzera e certamente in Italia vi sono numerose altre scuole straniere organizzate proprio dai singoli Stati così come l'Italia amministra scuole italiane all'estero.

Vi sono poi scuole come quella della *Union Laique Française*, a carattere non statale.

Ora, se qualche straniero vuole che la Scuola svizzera di Milano o l'*Union Laique Française* siano oggetto di una liberalità che

vada poi a favore degli istituti gestiti da questi enti, tale liberalità, quando vi sia un accordo di reciprocità, sarà esente da tributi così come lo saranno i nostri Istituti di cultura che sono un po' dappertutto nel caso in cui qualche italiano disponga un lascito a beneficio di tali istituti e delle loro scuole.

Vi sono scuole anche non statali, sia straniere in Italia che italiane all'estero – per esempio le scuole gestite dalla Dante Alighieri che è un Ente e le scuole salesiane all'estero – e mi chiedo, se queste scuole straniere ricevessero della liberalità – e qui è il punto sul quale vorrei dei chiarimenti – godrebbero della esenzione, pur non essendo scuole statali, quando vi sia una tale reciprocità ?

Desidero conoscere se la interpretazione da me data è esatta.

PRESIDENTE. Se mi fosse permesso aggiungere qualcosa intervenendo in veste di deputato e non di Presidente, vorrei dire che deve essere ben distinto quello che è l'oggetto della liberalità e quello che è il soggetto passivo della liberalità stessa.

Fino ad ora, per quanto riguarda i rapporti con enti stranieri, noi abbiamo considerato ipotesi relative a vari enti che sono un soggetto a sé stante pur essendo dipendenti dallo Stato estero. Posso citare, qui a Roma la scuola « Chateaubriand », che sappiamo benissimo essere un Istituto che è sostenuto dal governo francese e così posso fare molti altri esempi che si configurano come in questo caso.

L'ipotesi invece che qui viene fatta, credo sia un'altra, quella cioè che oggetto della liberalità non sia l'istituto ma lo Stato cioè che si verifichi, a un certo momento, l'ipotesi che un cittadino straniero che vive in Italia morendo, nomini erede dei suoi beni lo Stato di cui era cittadino.

Questa mi pare sia la figura nuova che viene prospettata.

BIMA, *Relatore*. Con finalità specifiche.

PRESIDENTE. Naturalmente, nelle disposizioni testamentarie attraverso le quali una persona designa come erede lo Stato estero, deve essere indicato che la massa o la parte dei beni che quella persona lascia allo Stato estero deve essere dallo stesso devoluta a fini di beneficienza, istruzione o educazione.

Dopo di che, mi pare che qui si configuri la situazione dello Stato estero che eredita paese e tale liberalità non è gravata da tasse od imposte quando i beni siano da destinarsi a fini di beneficienza o istruzione e così via.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole Assennato avesse esaminato la relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, avrebbe trovato in essa tutti gli elementi sufficienti a giustificare la presentazione del disegno di legge.

La relazione dice: « L'unito disegno di legge è inteso a precisare (articolo 1) che le agevolazioni concesse con la legge 10 febbraio 1953, n. 59, agli Enti e Istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia ed all'estero, per le liberalità a loro favore, quando lo scopo specifico della liberalità stessa sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale appartiene l'Istituto straniero, sono applicabili anche agli Stati stranieri ».

ASSENNATO. Che ci siano in realtà delle controversie in materia, lo si rileva proprio dalla relazione !

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho elementi precisi per rispondere, ma indubbiamente se nella relazione si fa riferimento preciso a controversie che sono sorte (probabilmente sono state fatte presenti dal Ministero degli esteri), dobbiamo dare atto che nella relazione che accompagna il provvedimento è chiaramente scritto che il disegno di legge stesso si basa su due motivi, l'uno di ordine politico, l'altro di ordine giuridico.

D'altra parte la nuova norma ha solo carattere interpretativo e non mira a introdurre nuove agevolazioni di carattere fiscale; quindi sotto questo aspetto posso dare una risposta esauriente e tranquillante all'onorevole Assennato.

Riferendomi alla relazione a cui ho fatto cenno pregherei la Commissione di approvare il testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge si applica anche alle liberalità anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni (3847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni » (3847).

TOGNI GIULIO BRUNO. Ho appreso dalla stampa che il Governo ha allo studio un provvedimento di legge rivolto a personalizzare l'imposizione tributaria per gli agricoltori; dato che si tratta di un testo che per la materia di cui si occupa è estremamente vicino al disegno di legge che stiamo per esaminare, proporrei di abbinare la discussione dei due provvedimenti.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non mi oppongo alla proposta avanzata dall'onorevole Togni. Debbo però far presente che nei contatti avuti con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, mi è stata fatta rilevare l'urgenza di approvare le norme sulla revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto dei terreni. Se il provvedimento, testé esaminato dal Consiglio dei ministri, dovrà subire un ritardo notevole nella sua presentazione al Parlamento, credo che bisognerà discutere e approvare, senza ulteriore indugio, il disegno di legge n. 3847.

ANGELINO PAOLO. Nella discussione del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62, l'argomento della tassazione dei redditi in agricoltura (dominicali e agrari) fu trattato e il Ministro Trabucchi asserì in modo categorico che anche per l'avvenire sia il reddito dominicale che quello agrario sarebbero stati tassati in base al catasto.

Però, se non vado errato, è intenzione del Ministro delle finanze di non lasciare l'accertamento soltanto in relazione alla denuncia del reddito ma di basarlo su dati catastali. Di qui ritengo sia nata l'esigenza della presentazione del provvedimento in esame.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede la facoltà della tassazione in base alla dichiarazione annuale del reddito. Quindi, per coloro che non si vogliono avvalere di questa facoltà, rimane l'imposizione in base ai redditi catastali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare sia stata presentata una proposta di rinvio della discussione del disegno di legge in attesa che venga a questa Commissione il provvedimento governativo relativo alla personalizzazione dell'imposizione fiscale in agricoltura. Il Governo non si oppone a tale richiesta, ma, naturalmente, se l'*iter* di quel provvedimento dovesse essere piuttosto lungo, pregherei l'onorevole Presidente di voler inserire nell'ordine del giorno il presente disegno di legge anche perché, per le richieste unanimi che vengono da ogni parte, ritengo abbia carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Possono essere fatte due osservazioni, la prima che, anche se approvassimo ora, il provvedimento in discussione, dato che il Senato chiuderà i suoi lavori la settimana prossima, il provvedimento stesso non potrebbe essere discusso da quel ramo del Parlamento. Possiamo, quindi, in considerazione di questa ristrettezza di tempo, accettare con maggiore tranquillità la proposta di rinvio. Vorrei fare una seconda osservazione: il provvedimento cui è stato accennato dovrà essere presentato, in prima lettura, a questo ramo del Parlamento così che ci sia possibile portarlo alla approvazione congiuntamente al presente disegno di legge.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Questo dipende dalla volontà del Governo.

GRILLI GIOVANNI. Ci associamo alla proposta di rinvio, ma la materia da esaminare è scottante sia per l'esigenza di rivedere in senso maggiorativo le tariffe per le zone in cui la coltura è stata migliorata per cui è accaduto il processo inverso a quello verificatosi in montagna, dove vi sono zone abbandonate o semi abbandonate per le quali si impone un riesame del loro trattamento tributario.

Si tratta di materia urgente ma che ritengo debba essere trattata con cautela perché potrebbero essere commessi gravi errori.

Sarebbe comunque bene che venisse a noi, sollecitamente, l'altro provvedimento, cui è stato accennato, relativo alla personalizzazione dei redditi in agricoltura.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto della richiesta e solleciterò il Ministro onde il disegno di legge di

cui trattasi venga, al più presto, presentato a questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno, a mio parere, che avessimo proceduto alla approvazione del provvedimento all'ordine del giorno così da poterlo inviare al Senato, ma poiché è stata prospettata questa nuova situazione mi pare si debba accettare la proposta avanzata di rinvio della discussione a breve termine.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3398) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Russo Spena Raffaello: Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (1675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena Raffaello: « Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 recante disposizioni sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

Poiché il Relatore onorevole Curti Aurelio è, in questo momento assente, l'onorevole Napolitano Francesco potrebbe svolgere la relazione sui due provvedimenti.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *ff. Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3398 già approvato dal Senato si propone di ovviare a degli inconvenienti verificatisi e che sono pregiudizievoli non soltanto per gli interessati ma per i fini stessi che si propone il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, inconvenienti che hanno determinato numerosi casi di decadenza, dovuti a semplici formalità non osservate, più che alla sostanza della politica che ha ispirato il predetto provvedimento che si propone, come è noto, un'ampia trasformazione ambientale del nostro Mezzogiorno.

Infatti, il disegno di legge tende proprio, con il suo articolo 1, a decentrare dal Ministero dell'industria e commercio alle Camere di commercio, industria e agricoltura, il rilascio delle dichiarazioni, prima devoluto al detto Ministero, e con l'articolo 2 concede la facoltà agli interessati, per gli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della emananda legge e per i quali non sia ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, di usufruire egualmente del diritto alla registrazione con la tassa fissa.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Russo Spena Raffaello modifica alquanto il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in quanto stabilisce che, qualora ci sia la dimostrazione, con dichiarazione del Ministero dell'industria e commercio, che il fine dell'acquisto è stato conseguito, sia pure non in termini, l'interessato potrà ugualmente usufruire del beneficio previsto.

Un emendamento al riguardo è stato preparato dal vostro Relatore in accordo con l'onorevole Russo Spena; emendamento che modifica il secondo comma e del quale do lettura:

« Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente ».

L'emendamento reca oltre la mia firma anche quella dell'onorevole Russo Spena.

I presentatori ritengono che detto emendamento sia proprio nello spirito del disegno di legge.

ASSENNATO. Di non escludere un determinato numero di interessati.

NAPOLITANO FRANCESCO, *ff. Relatore*. Vale a dire intende non escludere coloro che abbiano conseguito il fine dell'acquisto anche se non hanno presentato la prescritta domanda formale.

Ritengono i presentatori dell'emendamento che in tal modo la proposta di legge presentata dall'onorevole Russo Spena possa essere assorbita nel disegno di legge.

Pregherei quindi gli onorevoli colleghi di voler approvare, nei termini da me proposti, il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Ritengo che effettivamente la proposta di legge Russo Spena che è stata, tra l'altro presentata in data anteriore a quella del disegno di legge, in quanto è del 7 novembre 1959 mentre il disegno di legge è stato presentato al Senato il 15 novembre 1960, vada diretta allo scopo che è quello di favorire le aziende installate nel Mezzogiorno ai fini della industrializzazione di queste regioni.

Stranamente il testo governativo introduce una limitazione fortissima che in sostanza si riduce a una sanatoria soltanto per quei casi in cui la decadenza è dovuta al ritardo da parte del Ministero dell'industria e commercio nel realizzare la dichiarazione del conseguimento del fine nel caso che la domanda sia stata presentata prima della scadenza del triennio. Mi pare che effettivamente la proposta di legge presentata dall'onorevole Russo Spena sia più aderente ai fini che si vogliono raggiungere, mentre la limitazione contenuta nel testo governativo lascia un po' perplessi.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo il Governo deve esprimere parere contrario, almeno in parte, all'emendamento presentato dagli onorevoli Napolitano Francesco e Russo Spena.

Noi con il disegno di legge vogliamo ottenere lo scopo di decentrare alle Camere di commercio, industria e agricoltura un servizio che ora è accentrato al Ministero dell'industria e commercio, inoltre vogliamo concedere una sanatoria per quelle situazioni per le quali, entro il triennio dalla registrazione dell'atto, non si sia potuto dimostrare la realizzazione delle finalità industriali, subordinandola alla condizione che gli interessati abbiano richiesto la prescritta dichiarazione prima della scadenza del triennio anzidetto.

Con l'emendamento, invece, si vogliono prendere in considerazione tutte le varie iniziative che non sono state portate regolarmente a conclusione, dal punto di vista formale, per quanto riguarda la presentazione della domanda. Il Governo pertanto non può concedere la sanatoria a coloro che non hanno provveduto alla presentazione della domanda in questione e quindi non può aderire allo emendamento proposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *ff. Relatore*. Propongo di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 3398.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione »

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati potranno conseguire la conferma delle agevolazioni tributarie, purché abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio industria e agricoltura di cui all'articolo precedente ».

Al primo comma non ci sono emendamenti. Lo pongo, pertanto, in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Napolitano Francesco e Russo Spena propongono di sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto, potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o che sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé introdotta:

« Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle indennità di Cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3872) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Vizzini: Concessione ai dirigenti degli Uffici del registro di una speciale indennità di gestione (1089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alle indennità di Cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vizzini: « Concessione ai dirigenti degli Uffici del registro di una speciale indennità di gestione ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel 1921, con il riordinamento degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche, si passò dal sistema della retribuzione ad aggio, alla retribuzione a stipendio fisso e venne istituita, a favore degli Uffici provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, una indennità di cassa per i rischi derivanti dal maneggio di pubblico danaro e di qualunque altro valore o materia, che veniva e viene affidata in gestione agli uffici suddetti, tenendo così conto delle personali responsabilità derivanti ai gestori degli uffici stessi in relazione alle norme vigenti sul patrimonio e la contabilità dello Stato.

Nella relazione al disegno di legge in esame, si pone giustamente in rilievo quella che era la misura della indennità nel 1921, nel 1947 e quale essa è oggi, vale a dire nel 1962. Dal raffronto risulta, tra l'altro nella maniera più assoluta, che, mentre la misura dell'indennità corrisposta precedentemente, e in particolare nel 1921 era sodisfacente ed adeguata ai rischi, oggi essa non lo è più.

TERRAGNI. Desidererei conoscere quale era l'ammontare d'indennità prevista nel 1921.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Lire 1.900 annue per gli uffici di 1ª categoria, lire 1.100 annue per gli uffici di 2ª categoria, lire 500 annue per gli uffici di 3ª categoria.

Mentre, ripeto, a quella data, la misura dell'indennità era sodisfacente, oggi non solo non è adeguata ai rischi ma è addirittura al di sotto di quello che dovrebbe essere, qualora si volesse adeguare la predetta indennità al mutato valore della lira.

Poiché, però, per esigenze di bilancio, si può anche non dare ai dipendenti dello Stato quello che potrebbe loro competere e la Ragioneria generale dello Stato ha espresso, con sua lettera, un parere dal quale risulta non essere possibile una adeguata revisione di detta indennità, il provvedimento in esame pur prevedendo un aumento, quest'ultimo non è come dovrebbe essere per adeguarlo ai mutati valori della moneta e ciò risulta anche dalla stessa relazione al disegno di legge.

Il provvedimento in esame, fissa inoltre la retrodatazione dei benefici al 1° luglio 1961.

Questa retrodatazione è giustificata dal fatto che, con la nuova disposizione che ha istituito un ruolo dei cassieri negli uffici provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si è dovuta considerare, per ragioni di ordine organizzativo, anche l'indennità dovuta ai cassieri degli uffici più importanti e si è quindi dovuto dividere la già esigua indennità con i gestori ed i capi ufficio delle tasse e imposte indirette sugli affari.

La prevista retrodatazione, appare, quindi, logica e giustificata.

Convengo sulla opportunità di approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, anche se gli aumenti in esso previsti non sono adeguati al rischio, in quanto l'indennità che si concede, comporta un aumento non adeguato in quanto è pari a circa il 40 per cento di quello che avrebbe dovuto effettivamente essere.

Inoltre c'è la proposta di legge di iniziativa del deputato Vizzini che credo debba essere assorbita dal disegno di legge governativo in quanto la prima parla dei gestori degli uffici mentre il secondo si occupa dei gestori e dei cassieri; deve essere assorbita anche per quanto si riferisce al « quantum » dell'indennità dato che il disegno di legge governativo ha aumentato la misura della indennità rispetto a quelle previste dalla proposta Vizzini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il testo governativo accenna specificatamente all'indennità di cassa e questa, a mio avviso, deve essere commisurata al rischio. È comprensibile che ci possa essere una differenziazione tra un ufficio che riscuote 27 miliardi e un ufficio che riscuote 280 milioni, però l'indennità di cassa, come è configurata nel provvedimento che stiamo esaminando, mi pare che sia falsata e diventi una indennità *sui generis*.

Per il personale direttivo essa va da lire 60.000 a 36.000, a 24.000 in relazione alla importanza degli uffici; per il personale che coadiuva nel maneggio di denaro essa è di lire 24.000, 18.000 e 12.000 a seconda dell'importanza degli uffici; per gli impiegati della carriera esecutiva abbiamo queste cifre per le indennità: lire 19.000, 12.000, 7.500 sempre in relazione agli uffici. Ora noi ci chiediamo: si tratta di una indennità di cassa o di una indennità di carica? Questo è il problema che si pone. O lo scopo della legge è errato oppure noi dobbiamo effettivamente commisurare l'indennità di cassa unicamente al rischio e non al grado.

ALBERTINI. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare un emendamento a proposito delle misure della indennità, le ha già dette l'onorevole Angelino.

Per parificare nell'indennità tutti coloro che disimpegnano il servizio di cassa coadiuvando il cassiere titolare, il mio emendamento propone di aggiungere, all'articolo 2, alle parole: « carriera direttiva o di concetto », le altre: « o esecutiva ». Conseguentemente propongo di sopprimere l'articolo 3.

RAUCCI. Ho firmato l'emendamento dell'onorevole Albertini a nome del mio Gruppo. Però mi sorge un dubbio: siccome nell'articolo 2 si parla di servizio di cassa disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, mentre nell'articolo 3 si parla di maneggio del pubblico danaro, ove sopprimessimo l'articolo 3 e aggiungessimo nell'articolo le parole: « o esecutiva », come propone l'emendamento Albertini, potremmo venire a limitare l'indennità soltanto a coloro che effettuano il servizio di cassa. Forse sarebbe meglio sostituire nell'articolo 3 la misura della indennità, ponendo lire 24.000, 18.000 e 12.000 al posto di 19.000, 12.000 e 7.500 lire.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vorrei precisare che non si tratta di stabilire una graduatoria gerarchica in base alla quale stabilire una variazione nella entità degli emolumenti; si tratta, invece, di individuare una differenziazione di rischi.

Fino ad alcuni anni or sono (fino cioè alla istituzione per legge del ruolo dei cassieri) i soli responsabili del servizio di cassa e quindi i soli che correvano dei rischi sia per maneggio di danaro che di valori e beni in custodia, erano i capi ufficio, cioè i direttori degli Uffici del registro.

Con l'istituzione del ruolo dei cassieri, il rischio si è esteso anche ai cassieri ma solamente per quanto riguarda il servizio di cassa, mentre il direttore dell'ufficio è solidalmente responsabile col cassiere per il servizio di cassa, e, direttamente, anche per il servizio di custodia di altri valori. Quindi, in effetti, il responsabile totale dei valori affidati, è il capo dell'ufficio. Il cassiere ha una responsabilità più limitata.

In base all'articolo 3, poi, il maneggio di pubblico danaro viene affidato anche a impiegati della carriera esecutiva quando il capo ufficio ne dia ad essi incarico.

RAUCCI. È noto che questo, nella pratica, accade sempre.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non mi baso su quanto avviene negli Uffici del registro, ma faccio riferimento a quanto avviene nelle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze e mi si dia atto che conosco il funzionamento di questi uffici. La verità è quella che ho esposta e che l'onorevole Sottosegretario credo potrà confermare.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esatto.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Quindi le diversità sono dovute a graduatoria di rischio e non di grado. A questo concetto si è ispirato il Governo nello stabilire le cifre delle indennità.

ASSENNATO. Questa tesi non è esatta perché, se fosse vero che il grado non contribuisce a stabilire una diversa indennità, si avrebbe un aumento uniforme di tale indennità mentre, invece, si fissa la responsabilità in rapporto al grado non in rapporto all'effettivo maneggio del denaro. Infatti, coloro che nella realtà maneggiano denaro in sede esecutiva, hanno un trattamento assai più basso di quello che è il trattamento di salvaguardia dal rischio riconosciuto a favore degli impiegati di altre categorie che vengono qualificati come addetti al servizio di cassa.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il compenso è adeguato al rischio dell'impiegato per il servizio che egli svolge.

Se si va a dare uno sguardo alla contabilità dello Stato si vede quali sono gli innumerevoli rischi cui sono sottoposti i direttori degli uffici del registro, non solamente in materia di riscossione delle imposte e quindi parlo non soltanto di maneggio di denaro ma di valori ed altra materia affidati in custodia agli Uffici del registro.

ANGELINO PAOLO. Denaro e valori. Ma all'ufficio del Registro si maneggia solo danaro.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vi sono i valori bollati e poi vi è tutta l'amministrazione del Demanio dello Stato che compete al solo capo dell'Ufficio del Registro.

RAUCCI. Secondo l'emendamento proposto dalla nostra parte, l'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

« Negli Uffici in cui il servizio di cassa oppure il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva, di concetto o esecutiva e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il Cassiere titolare è coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita, con decreto del Ministro per le finanze ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di prima categoria, di lire 18.000 per quelli di seconda categoria e di lire 12.000 per quegli Uffici di terza categoria ».

ASSENNATO. Credo sia questa una formulazione giusta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se è favorevole all'emendamento proposto.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Nel caso che gli impiegati della carriera esecutiva adempiano a mansioni che sono proprie della carriera di concetto credo si possa aderire all'emendamento prospettato.

TURNATURI. In linea di massima aderirei alla proposta degli onorevoli Angelino, Albertini e Raucci, però ho una perplessità di ordine formale: non vorrei che la formulazione proposta arrechi pregiudizio al servizio.

Pur accogliendo la sostanza delle osservazioni che sono state fatte, proporrei una breve sospensiva per dare modo al Governo di coordinare il testo con maggiore meditazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Pur aderendo, salvo maggior approfondimento della questione, alla proposta, pregherei il Governo di tenere presente l'emendamento

formulato dall'onorevole Raucci, più che l'emendamento formulato dall'onorevole Albertini.

RAUCCI. Vorrei che la Commissione accettasse il principio e poi lasciasse al Governo di trovare la formulazione più adatta, cioé, occorrerebbe studiare se è più opportuno eliminare l'articolo 3 e introdurre il concetto dell'emendamento nell'articolo 2 oppure lasciare integro l'articolo 3 modificando la misura delle indennità.

ASSENNATO. Il Governo ormai può decidere sulla base della constatazione che la Commissione è d'accordo nell'assicurare parità di trattamento fra gli impiegati indipendentemente dall'appartenenza alla categoria.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo – se l'onorevole Turnaturi non avesse fatta una proposta concreta su questo argomento – avrebbe, di sua iniziativa chiesto un breve rinvio, non certo perché col rinvio intenda insabbiare l'*iter* della legge, come qualcuno potrebbe intendere, o perché voglia rispondere negativamente agli emendamenti qui presentati, ma proprio perché desidera esaminare gli emendamenti stessi cercando anche di tenere conto di quello che viene fatto in presenza di analoghi servizi da altre Amministrazioni. Col disegno di legge che stiamo esaminando, il Governo aveva inteso concedere un miglioramento; ora si chiede che venga ulteriormente migliorato il trattamento della categoria esecutiva. Naturalmente bisognerà esaminare tutte le richieste, anche sulla scorta di quello che vien concesso ad altre categorie similari di altre amministrazioni ed occorrerà esaminare, d'accordo con il Tesoro, quale ulteriore aggravio dovrebbe sopportare l'erario e quindi reperire la necessaria copertura.

Il Governo però dichiara di associarsi alle considerazioni fatte dal Relatore allorquando ha messo in risalto che questi trattamenti sono stati stabiliti seguendo determinati criteri, tenendo conto soprattutto dei rischi cui vanno incontro i vari funzionari, a seconda dei compiti e delle responsabilità ad essi assegnati.

Quindi, il Governo, pur manifestando sensibilità particolare alle richieste che sono state avanzate, vuole ritornare alla Commissione con proposte concordate anche col Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Il Governo chiede un breve rinvio della discussione. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro (3826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro ».

L'onorevole Napolitano Francesco, relatore, ha chiesto un breve rinvio della discussione del provvedimento.

Per mia parte ritengo che in questo scorcio di seduta non sia conveniente iniziare la discussione di un provvedimento che, come il presente, riveste carattere di notevole importanza.

In conseguenza di quanto sopra, propongo il rinvio della discussione del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Militerni ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Militerni, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro, Conti: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 luglio 1962.

Debbo al riguardo comunicare che la Commissione difesa della Camera ha fatto presente che ritiene opportuno esprimere il suo parere sull'argomento ed ha, quindi, chiesto una proroga per l'emissione del parere stesso che, avrebbe già dovuto essere comunicato alla nostra Commissione, essendo, peraltro, scaduti i termini regolamentari.

È mia opinione che tale proroga debba essere concessa tanto più che la Commis-

sione difesa ha informato che intendeva esaminare la questione nella seduta odierna.

Propongo di conseguenza di rinviare la discussione del provvedimento di cui trattasi in attesa del parere di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000 dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il presso di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 29 maggio 1962.

Poiché l'onorevole relatore Miccolis Maria è assente, l'esame del provvedimento deve essere rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Agevolazioni tributarie a favore degli Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3873).

Presenti 24
Votanti 18
Astenuti 6
Maggioranza 10
Voti favorevoli . . . 17
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1958, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3398).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3398, risulta assorbita la proposta di legge n. 1675 che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bima, Calasso, Castellucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Martinelli, Napolitano Francesco, Patrini, Pezzino, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 3873):

Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Pezzino, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI